



Iscrizione Registro Regionale N.763

"APP.C"

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg.to il 06.01.2021....
al N. 230 s.3.....

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI GUBBIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

CAPO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita a Gubbio l'Associazione denominata "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI GUBBIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla denominata "GPC GUBBIO ODV". Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 il Gruppo è stato costituito in conformità al dettato della legge 266/91, e con la presente modifica si adegua a quanto disposto dal D.Lgs. n. 117/2017.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 – Sede Legale

L'Associazione ha sede legale a Gubbio, Via della Piaggiola snc, codice fiscale 03086680547, ed ha durata e tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria: sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – Assenza scopo di lucro – Divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'Associazione opera nel settore della Protezione Civile, attività di cui all'art. 5 lettera y del Codice del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", e successive modificazioni.

Le attività di Protezione Civile che l'Associazione persegue, così come indicato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018, sono volte alla:

2

- prevenzione e mitigazione dei rischi,
 - gestione delle emergenze,
 - superamento delle emergenze.
- a) La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
- b) La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Tra le attività di prevenzione la pianificazione di protezione civile, la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse, la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile, la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.
- c) La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
- d) Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Associazione, infatti, anche al fine di confermare la propria presenza attiva sul territorio a sostegno pure di iniziative socio – culturali, riaffermando e consolidando in tale maniera gli scopi di solidarietà sociale e per poter finanziare le proprie attività di interesse generale, svolgerà attività in occasioni di eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari propri di Protezione Civile, in base alle richieste degli organizzatori delle manifestazioni stesse, nel rispetto delle presenti finalità statutarie, delle professionalità specifiche di ciascun volontario e della normativa vigente nel momento di operatività del Gruppo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

CAPO II

SOCI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

Articolo 5 – Soci e Volontari

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo Statuto originario (fondatori) e tutti quelli che ne faranno richiesta, la cui domanda verrà accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività del volontario per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, ossia sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato.

Nel caso in cui il numero degli associati dovesse venire meno, esso dovrà essere integrato entro un anno pena la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto dell'istanza di ammissione il Consiglio Direttivo entro 60 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato che, entro 60 giorni può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea o di altro organo eletto dalla medesima che si pronuncerà in apposita seduta o in occasione del primo incontro utile.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione,
- b. accettare il presente Statuto e i Regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella misura di un solo rappresentante designato con apposito atto.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo relativo alla perdita di qualifica di associato.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Gli aderenti hanno il diritto inoltre:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta (ogni presente non potrà avere più di due delega);
- di conoscere i programmi con i quali il Gruppo intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dal Gruppo;
- di usufruire di tutti i servizi del Gruppo;
- di esaminare i libri sociali
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e di quanto stabilito dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità del Gruppo.

Articolo 8 – Modalità di ammissione dei Soci

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a. indicare nome, cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali,
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla ammissibilità secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire da parte dell'Associazione e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 9 – Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare

versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La determinazione del recesso avrà effetto con la scadenza dell'anno solare purchè la comunicazione sia presentata almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali,
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella prima seduta utile si pronuncerà in maniera definitiva.

Articolo 11 – Lavoro retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo settore.

CAPO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge, (superamento dei limiti ex art. 30, D.Lgs. n. 11772017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5. del D. Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il

pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione,
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti,
- d) approvare e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo,
- e) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione,
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- g) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi,
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere,

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione,
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 14 – Convocazione Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, se presente.

L'Assemblea sia ordinaria e straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Articolo 15 – Validità e partecipazione Assemblea dei Soci

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

7

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto all'art. 30 del presente Statuto.

Articolo 16 – Assemblea in Videoconferenza

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 17 – Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma del codice civile.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

Tutti gli Amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate comprese quelle indicate dagli Enti associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del codice civile).

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri: n. 7, eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissione di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

Articolo 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulle linee approvate



- dall'Assemblea dei soci.
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
 - c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
 - d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale,
 - e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere,
 - f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci),
 - g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento,
 - h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale,
 - i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente.
 - j) svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale,
 - k) elegge il Presidente ed il Vice Presidente,
 - l) nomina il Segretario ed il Tesoriere,
 - m) istituisce gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, anche se non hanno diritto al voto deliberativo, possono essere inviati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 21 – Convocazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Articolo 22 – Presidente – Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente:

- a) presiede e convoca il Consiglio Direttivo,
- b) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione,
- c) provvede all'ordinaria amministrazione dell'Associazione,
- d) compie atti di straordinaria amministrazione, che il Consiglio Direttivo dovrà ratificare quanto prima, in casi di necessità ed urgenza,
- e) convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
- f) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
- g) verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 23 – Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione.

Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle assemblee e dei Consigli direttivi, nonché il registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea.

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 110.000,00 euro,
- ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate: 220.000,00 euro,
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Nel caso di Organo Collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo.

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- b) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione contabile legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro,
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017

CAPO IV

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 – Il Patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione,
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio,

Le risorse economiche dell'associazione necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono costituite:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati,
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi,
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione,
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici,
- f) dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente,
- g) dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore svolte secondo le modalità, i termini ed

i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente,
h) dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Articolo 26 – Intramissibilità quota associativa

Le somme versate per la quota associativa annuale, le quote di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

CAPO V

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 27 – Libri sociali e diritto di consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione,
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione,
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'organo stesso,
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi associativi come ad esempio l'Organo di Controllo, tenuto a cura dei medesimi organi.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia istanza motivata, da presentare all'organo che ne cura la tenuta.

Articolo 28 – Bilancio – Rendiconto annuale

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite proventi, entrate siano inferiori ad € 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevede un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 5 marzo 2020.

Nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente art.4.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ogni operazione finanziaria verrà disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Articolo 29 – Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione per ogni attività

occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

CAPO VI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30 – Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 31 – Devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano come attività prevalente quella prevista dall'art. 5 comma 1 lett. y "protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni" e integrazioni, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 – Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.